

Fondo di garanzia per le PMI

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

- In questa fase emergenziale, il Governo ha individuato nel Fondo di garanzia per le PMI uno degli strumenti principali su cui intervenire per **rafforzare ulteriormente la sua azione di sostegno all'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese**.
- La normativa emergenziale prodotta in quest'ultimo anno (DL Cura Italia prima e DL Liquidità poi) ha introdotto **numerosissime misure che derogano** all'ordinario funzionamento del Fondo.

Le seguenti misure, così come previsto dall'art. 1, comma 244 della Legge di Bilancio 2021, hanno validità fino al **30 giugno 2021**.

L'art.13, comma 1, lettera a) del DL Sostegni-bis ha, previa autorizzazione da parte della Commissione europea, prorogato ulteriormente le misure fino al **31 dicembre 2021**

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

Innalzamento dell'importo massimo garantito per impresa

Raddoppiato l'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale → passa da € 2,5 mln a € 5 mln.

Gratuità dell'intervento del Fondo

- La garanzia del Fondo è concessa sempre a titolo gratuita
- Eliminata la commissione a carico dei soggetti richiedenti in caso di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo.

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

Ampliamento della platea dei beneficiari finali

- Ammissibilità delle imprese «diverse dalle PMI» con un numero di dipendenti fino a 249.

LA DEROGA NON E' PIU' VALIDA A PARTIRE DAL 26 MAGGIO 2021



- Per i soli interventi ai sensi della lettera m):
 - le persone fisiche, ditte individuali, professionisti e studi professionali che svolgono determinate attività di cui alla **sezione K del codice ATECO** (attività di promotori e mediatori finanziari; broker, agenti e sub-agenti di assicurazioni; attività ausiliare dei servizi finanziari e delle attività assicurative);
 - **Società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società che svolgono attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni;**
 - **Enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti



Il DL Sostegni-bis ha ripristinato la condizione di ammissibilità prevista dal DL Liquidità

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

Percentuali di copertura

- Introdotte percentuali di copertura **massime** (80% per garanzia diretta, 90% per riassicurazione) per tutte le tipologie di operazioni e di rischio del soggetto beneficiario finale.



Utilizzo del Temporary Framework

	<u>Condizioni ante DL Sostegni-bis</u>	<u>Condizioni post DL Sostegni-bis</u>
Copertura	- Garanzia diretta al 90% - Riassicurazione al 100%	<u>Garanzia diretta al 80%</u> - Riassicurazione al 100%
Durata	Fino a 72 mesi	Fino a 120 mesi
Parametri per importo finanziabile	- Il 25% del fatturato o totale ricavi, per imprese del settore immobiliare e dell'edilizia caratterizzati da cicli produttivi ultrannuali; - Il doppio delle spese per il personale; - Fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento	

Per applicazione
necessaria autorizzazione
da Commissione europea

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

Semplificazione ed ampliamento dei criteri di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali

- La garanzia viene concessa **senza valutazione del soggetto beneficiario** tramite l'applicazione del modello di rating del Fondo
- Ammissibilità dei soggetti beneficiari finali che presentano **esposizioni classificate come inadempienze probabili o come scadute e/o sconfinite deteriorate**, o che siano stati ammessi alle **procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione**

Intervento su operazioni di estinzione di finanziamenti

Ammissibilità delle operazioni finalizzate all'estinzione di finanziamenti **non già garantiti** dal Fondo erogati dalla dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario a condizione che ci sia:

- l'erogazione di un **25% di credito aggiuntivo** rispetto all'importo che si sta rinegoziando/consolidando
- Uno **sconto sul tasso** di interesse applicato

Anche questa tipologia di operazioni, qualora rientranti nel TF, potrà beneficiare dei nuovi parametri stabiliti dal DL Sostegni-bis

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

Introdotte nuove misure di intervento del Fondo

▪ Intervento ai sensi della lettera m) del comma 1, art. 13 del DL Liquidità

Copertura da parte del Fondo al **100%**, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, su finanziamenti:

- con durata fino a **180 mesi**;
- di importo non superiore ad **€ 30 mila**;
- Con condizioni economiche calmierate a copertura delle sole spese di gestione ed istruttoria della pratica



A partire dal 1° luglio 2021, previa autorizzazione da parte della CE, sono introdotte le seguenti modifiche previste dal DL Sostegni-bis:

- **Riduzione della copertura al 90%;**
- **Eliminato il cap sul tasso di interesse applicato.**

▪ Intervento ai sensi della lettera n) del comma 1, art.13 del DL Liquidità

Possibilità di **cumulare l'intervento del Fondo con l'intervento di un confidi o altro fondo di garanzia**, sino alla copertura del 100% di finanziamenti che rispettano le condizioni, in termini di durata e di importo, previste dal Temporary Framework

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

Garanzia su portafogli di finanziamenti per ricerca e sviluppo (art. 12 DL Sostegni-bis)

Individuate specifiche misure, in deroga all'ordinario funzionamento del Fondo, per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine concessi **a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499**

- Ammontare max del portafoglio pari a **€ 500 mln**;
- Durata dei finanziamenti compresa **tra 6 e 15 anni**;
- Finanziamenti a fronte di investimento;
- Ammissibilità **senza valutazione** del beneficiario finale;
- Per la determinazione del punto di stacco e dello spessore della tranche junior viene utilizzata la **PD calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni**;
- Copertura pari al **25%** dell'ammontare del portafoglio;
- **Periodo di ramp-up pari a 24 mesi** dalla data di ammissione alla garanzia

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

Garanzia su portafogli di obbligazioni (art. 15 DL Sostegni-bis)

- Istituita, a valere sul Fondo, una **sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emesse per programmi di sviluppo aziendale**;
- La sezione speciale ha una dotazione di **€ 100 mln** per il 2021 e **€ 100 mln** per il 2022.



Il DL Sostegni-bis prevede che i portafogli siano composti da obbligazioni:

- emesse nell'ambito di operazioni di **cartolarizzazione di tipo tradizionale , sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio**
- emesse da imprese con un numero di dipendenti fino a **499**;
- finalizzate alla realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale;
- di importo compresa **tra € 2 mln e € 8 mln**.

Le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, i requisiti dei soggetti richiedenti nonché le modalità e i criteri di selezione degli stessi, verranno definiti con un successivo decreto MiSE-MEF

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

Proroga moratoria ex art.56 del DL Cura Italia (Art.16 DL Sostegni-bis)

- Proroga, previa autorizzazione da parte della Commissione europea, delle misure di sostegno previste dall'art.56, comma 2, del DL Cura Italia fino al **31/12/2021**.
- La proroga riguarda esclusivamente le **imprese già ammesse** ad una delle misure precedentemente citate e che ne fanno esplicita richiesta al soggetto finanziatore **entro il 15 giugno 2021**.
- La proroga riguarda esclusivamente la quota capitale, laddove applicabile.